

DELIBERA N. 67/05/CSP

**Procedimento nei confronti della società'
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale "Rai
Tre") per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(programma "Punto Donna " del 3 maggio 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 27 maggio 2005 e in particolare, nella sua prosecuzione del 27 maggio 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il provvedimento recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i quattro referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005"*, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 26 aprile 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2005;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 25 maggio 2005, prot. n. 750/DVeC/05) in riferimento alla segnalazione dei Radicali Italiani, pervenuta in data 19 maggio 2005 (prot. n.46/REF/05/NA), dalla quale si evince la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto nella trasmissione "Punto Donna", irradiata dall'emittente televisiva in ambito nazionale "Rai Tre" in data 3 maggio 2005, non è stato garantito l'equilibrio tra i soggetti favorevoli e contrari alla consultazione referendaria per l'abrogazione della legge n. 40/2004, avendo preso parte al programma con due brevi interventi una esponente della

posizione astensionistica Maria Ida Germontani (AN) con tempo di parola pari a 55" e un'altra esponente, Franca Bimbi (MAR, tempo di parola 1'09"), la quale, pur dichiarandosi contraria all'astensione e affermando di aver presentato una nuova proposta in materia di procreazione medicalmente assistita, non risulta aver rappresentato la posizione favorevole ai quesiti referendari;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione al procedimento in oggetto, avviato d'ufficio, su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie dell'Autorità (nota in data 25 maggio 2005, prot. n. 193/REF/05/NA), pervenute in data 26 maggio 2005 (prot. n.229/REF/05/NA), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, l'inammissibilità ed improcedibilità della segnalazione e della richiesta di controdeduzione, nel merito rileva che:

1) nel programma in questione, rubrica della testata giornalistica del "Tg3", sono brevemente intervenuti, esponendo le rispettive opinioni sulla consultazione referendaria, Maria Ida Germontani (AN) e Franca Bimbi (MAR);

2) dal lancio dei servizi in cui hanno trovato collocazione i suddetti interventi, la conduttrice ha anticipato e precisato che gli stessi avrebbero riguardato opinioni espresse da soggetti aventi diverso orientamento rispetto alla consultazione referendaria;

3) infatti, mentre la Germontani si è espressa a favore dell'astensione, la Bimbi si è dichiarata contraria all'astensione e, quindi, le due opinioni referendarie sono chiaramente di segno opposto;

4) infine, sulla base della giurisprudenza dell'Autorità, la valutazione del rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 28/00 e di quelle emanate dalla Commissione parlamentare di Vigilanza deve essere condotta facendo riferimento non al singolo programma, ma alla complessiva programmazione nel periodo della campagna referendaria;

CONSIDERATO che la trasmissione "Punto donna" oggetto del procedimento rientra tra i programmi di informazione riconducibile alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, nel caso di specie del "Tg3";

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie, risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare

dall'articolo 25, comma 6, della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;

- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge; inoltre, quanto al rispetto dei termini procedurali, il procedimento di cui si tratta è avviato d'ufficio e dunque i termini per la deliberazione si applicano dall'accertamento che, per giurisprudenza consolidata, consiste nella svolgimento da parte delle competenti strutture dell'Autorità delle attività volte ad acquisire e valutare gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione;

CONSIDERATO, quanto alle eccezioni di merito *sub 1)*, *2)* e *3)*, che, in base all'articolo 3 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 26 aprile 2005, nella determinazione delle posizioni rispetto ai quesiti referendari devono essere compresi «*fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalle votazioni*»;

CONSIDERATO, quanto all'eccezione di merito *sub 4)*, quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 26 aprile 2005, secondo cui *“In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti”*, intendendo tale ripartizione come riferita a ogni singola trasmissione e non ad interi cicli di programmi;

RILEVATO, dalla visione della registrazione della trasmissione “Punto donna” in questione effettuata nel corso dell'istruttoria, che l'intervento di Franca Bimbi integra una espressione di posizione contraria ai quesiti referendari, e pertanto nel programma in questione le posizioni – favorevole e contraria – rispetto ai predetti quesiti non risultano equamente rappresentate, in quanto si riscontra esclusivamente la destinazione di un tempo complessivo pari a 2'04” alla posizione contraria;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie in esame non è stata garantita la parità di accesso dei soggetti politici aventi diritto a partecipare alle trasmissioni attraverso l'equa rappresentazione delle posizioni - favorevole e contraria - ai quesiti referendari;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- la società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittente televisiva in ambito nazionale “Rai Tre”, con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, deve assicurare nella prima puntata utile della trasmissione “Punto donna” dalla notifica della presente delibera uno spazio compensativo ai soggetti legittimati a rappresentare la posizione favorevole ai quesiti referendari della durata di 2'04”, dando contestualmente lettura di un messaggio del seguente testo: *«L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 67/05/CSP del 27 maggio 2005 ha rilevato a carico della emittente “Rai Tre” la violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 1, comma 2, della Deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza in data 26 aprile 2005 in materia di parità di accesso all'informazione, per aver rappresentato nella trasmissione “Punto donna” in onda il 3 maggio 2005 solo la posizione contraria ai quesiti referendari e ha conseguentemente ordinato la trasmissione del presente comunicato e la attribuzione di uno spazio compensativo ai soggetti sostenitori della posizione favorevole»*;
- dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie - All'attenzione del Dirigente avv. Giulio Votano, responsabile del procedimento – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550”;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 27 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari